

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3938 del 01/08/2018
Oggetto	Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Proponente: Spray Dry Spa - Modifica dell'autorizzazione unica (DET.208 del 06/12/2012 e ss.mm.ii.)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4137 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 – Proponente: Spray Dry Spa – MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA (DET.208 DEL 06/12/2012 E SS.MM.II.)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

la ditta Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L'autorizzazione ha validità sino al 29/11/2019. L'autorizzazione unica è stata modificata con i provvedimenti nel seguito indicati:

- determinazione della Provincia di Modena n.601 del 16/12/2015;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017;

l'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione ad umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate", in conformità al DM.05/02/98;

considerato che

in data 29/01/2018, la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica, assunta agli atti con prot. ARPAE n.1563, per la rimodulazione dei quantitativi massimi annualmente recuperabili di tre delle tipologie di rifiuti già in autorizzazione, mantenendo invariato il quantitativo complessivo:

- per il codice 101203 "Polveri e particolato" è chiesto l'incremento da 10.000 a 15.000 t/a;
- per il codice 101299 " Rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)" è chiesto il decremento da 15.500 a 14.000 t/a;
- per il codice 080202 "Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)" è chiesto il decremento da 8.000 a 4.500 t/a;

in risposta alla diffida prot. n. 12346 del 23/06/2017 ed alla successiva comunicazione prot. 5956 del 23/03/2018, inviate da ARPAE ai fini del contenimento delle emissioni diffuse dello stabilimento in

oggetto, in data 10/05/2018, la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica, assunta agli atti con prot. ARPAE n.9552, con la quale vengono proposti i seguenti interventi, volti alla ristrutturazione dell'impiantistica esistente e del relativo sistema di captazione e abbattimento delle polveri, senza aumento della capacità produttiva aziendale:

- la sostituzione dell'abbattitore a umido (punto di emissione E9), attualmente a servizio dell'atomizzatore n.3, con un filtro a maniche rispondente ai requisiti contenuti nell'allegato III dei CRIAER;
- la creazione di un nuovo punto di emissione a servizio della zona di carico camion sul lato est aziendale, che convoglierà le emissioni già presenti, ma ad oggi non captate;
- non sono previste variazioni al flusso di massa complessivamente autorizzato in quanto il contributo del nuovo filtro sarà riassorbito agendo sulle ore di funzionamento dei restanti impianti e sulla riduzione dei limiti emissivi;

in data 25/07/2018, in merito alle attività rumorose, il proponente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11 (prot. n.14956);

considerato inoltre che

le modifiche proposte richiedono l'adeguamento degli allegati "emissioni" e "rumore";

in merito al rumore, il proponente ha presentato dichiara che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano comunale di Zonizzazione Acustica, come risulta dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento di entrambe le istanze e si provvede pertanto al rilascio della modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del D.lgs.152/06;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1;

in merito alla "comunicazione antimafia", non avendo ottenuto riscontro tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è proceduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti titolari di cariche di Spray Dry Spa, di cui all'art.85 del medesimo decreto; le autocertificazioni sono state acquisite con prot. ARPAE n. 15169 del 30/07/2018;

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C.

ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di modificare l'autorizzazione unica di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, rilasciata alla società Spray Dry Spa con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012, modificata con le determinazioni n.601 del 16/12/2015 (Provincia di Modena), DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016, DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017 e DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017, relativa all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15, come indicato di seguito:

- la prescrizione n.6 è integralmente sostituita dalla seguente:

6. i rifiuti speciali non pericolosi, per i quali è ammessa l'operazione di recupero R5, nonché i relativi quantitativi massimi recuperabili annualmente autorizzati, sono i seguenti:

08 02 02 § fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **35.000 t/a**

08 02 02 § fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **4.500 t/a**

08 02 02 § fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **1.000 t/a**

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **22.000 t/a**

10 12 03 Polveri e particolato

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **15.000 t/a**

10 12 99 § rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)

Quantitativo massimo recuperabile annualmente (R5) **14.000 t/a**

Totale **91.500 t/a**

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

2. di dare atto che l'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con quanto indicato al punto 12.6 del DM.05/02/1998, relativamente a tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
3. di approvare i documenti "Allegato Aria" e "Allegato Rumore" allegati alla presente determinazione, che sostituiscono gli omonimi allegati introdotti con la Determinazione DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017 e divengono quindi parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica;

4. di confermare le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella previgente autorizzazione unica per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
5. di confermare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la scadenza dell'autorizzazione unica resta fissata al 29/11/2019** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e che il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca del presente atto;
7. di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'invio della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie**;
8. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
9. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Spray Dry S.p.A., al Comune di Sassuolo ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

PER

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

LA P. O. DOTT: RICHARD FERRARI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.